



Regione LOMBARDIA



Provincia di PAVIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO

Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV) tel. 0385.88021 – mail: info@primacollina.it



PIANO CIMITERIALE

NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato n.	8	Scala	Data	Dicembre 2016
---------------------	----------	--------------	-------------	----------------------

Presidente

.....

Consigliere delegato all'Urbanistica

.....

Responsabile del procedimento

Ing. Daniele Sclavi

Progettista

STUDIO ASSOCIATO Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 - 29105 Castel San Giovanni - PC
Tel. 0523.881310 - Fax 0523.881965 - email: info@studiooddi.it
Dott. Nicola Oddi
Dott. Bruno Oddi

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Unione n. in data

INDICE

PREMESSA e RIFERIMENTI NORMATIVI

SEZIONE 1

Art. 1 – Finalità del Piano cimiteriale

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

Art. 4 – Interventi pubblici e interventi privati

Art. 5 - Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi

Art. 6 – Aree omogenee di intervento

Art. 7 – Esercizio della tutela e della conservazione – Dlgs. n. 42/2004

Art. 8 – Norme generali

SEZIONE 2

Art. 9 – Sepolture ordinarie

Art. 9.1 – Tumulazioni fuori terra – Premessa

Art. 9.2 – Manufatti esistenti – Colombari Comuni

Art. 9.3 – Manufatti esistenti – Cappelle di Famiglia

Art. 9.4 – Nuove Cappelle di Famiglia e Colombari Comuni

Art. 9.5 – Costruzione di nuove Cappelle di Famiglia in luogo di Tombe ipogee

Art. 9.6 – Zone destinate ai Campi per tumulazioni a terra ed inumazioni

Art. 10 – Ossari e Cinerari.

Art. 11 – Ornamenti di colombari, ossari e cinerari

SEZIONE 3

Art. 14 – Camere Mortuorie, Depositi e Ambienti di servizio

Art. 15 – Depositi funzionali e magazzini

Art. 16 – Servizi igienici

Art. 17 - Spazi aperti accessibili al pubblico, aree a verde

Art. 18 - Aree esterne

Art. 19 - Fascia di rispetto cimiteriale

SEZIONE 4

Art. 20 - Attuazione per fasi delle previsioni di Piano

Art. 21 - Aggiornamento del Piano Cimiteriale

Art. 22 – Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 23 – Norme costruttive

Art. 24 – Varianti al Piano Cimiteriale

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI (art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i)

PREMESSA e RIFERIMENTI NORMATIVI

Le seguenti Norme di Attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali dei Comuni di Canneto Pavese, Castana, Montescano costituenti l'UNIONE di COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA - Canneto Pavese, Castana, Montescano (Provincia di Pavia)

Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

- i Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, vigenti nei Comuni Canneto Pavese, Castana, Montescano ciascuno per l'ambito territoriale di competenza
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990
- la Legge n. 166 dell'1 agosto 2002 *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, art. 28 *Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali*
- il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 *Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 21 gennaio 2005 *Attuazione del Regolamento Regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13 – 14 – 30 – 36 – 37 – 39 – 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40 comma 4.*
- la Circolare Regionale - Direzione Generale Sanità n. 21 del 30 maggio 2005 *Indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ("Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali")*
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007 *Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali'*
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 *Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità - Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.*

SEZIONE 1

Art. 1 – Finalità del Piano cimiteriale

Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Il Piano Cimiteriale dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina – Canneto Pavese, Castana, Montescano, persegue le finalità definite dal R.R. n. 6/2004, dal R.R. n. 1/2007, dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 s.m.i.

I criteri generale di attuazione del Piano cimiteriale sono:

- la programmazione degli interventi costruttivi e di manutenzione con la finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti;

- la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche e dei valori paesistici, unitamente alla valorizzazione della memoria storica;
- il miglioramento della sicurezza per i visitatori e gli operatori, insieme al raggiungimento dei requisiti di accessibilità delle strutture in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
- la valorizzazione delle aree cimiteriali e delle loro pertinenze, con le previsioni di ampliamento indicate dal Piano stesso.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il Piano Cimiteriale si applica ai cimiteri di Canneto Pavese, Castana, Montescano e alle relative pertinenze che per vicinanza o rapporto ne sono in qualche modo influenzate e coinvolte essendo comprese nella fascia di rispetto cimiteriale.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all' interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nei citati Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Le disposizioni qui contenute prevalgono qualora le presenti NTA si configurino come in contrasto con il citato Regolamento di Polizia Mortuaria, per quanto riguarda le norme di carattere edilizio.

In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, le dotazioni previste e che non stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non è necessaria l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale; fatti salvi i pareri ASL ed ARPA comunque necessari, è sufficiente l'approvazione dei progetti di opera pubblica, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

Il Piano viene attuato mediante:

- l'uso conforme degli ambiti e delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti dove necessario;
- la realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni;
- l' adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;
- l' attuazione di regolari e programmate rotazioni di legge;
- l' attuazione di interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti;
- l' esecuzione di opere finalizzate all' eliminazione di barriere architettoniche;
- la manutenzione delle superfici a verde, comprese eventuali sostituzioni di alberature e rinnovamento delle specie arboree presenti;
- l' esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione sulle aree e sulle costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 4 – Interventi pubblici e interventi privati

Alla Amministrazione Comunale spettano i seguenti interventi:

- la pianificazione delle espansioni e la loro programmazione, sulla base delle vigenti normative in materia;

- l'approvazione dei piani di manutenzione, delle infrastrutture cimiteriali, dei percorsi, delle aree verdi, delle recinzioni, dei servizi generali e igienici.

All'Amministrazione Comunale è attribuito il ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale.

Al privato sono consentiti interventi edilizi limitati alla realizzazione di cappelle, sepolcreti, tombe e altri manufatti nelle forme previste dalle presenti norme.

Art. 5 - Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati secondo le vigenti disposizioni e secondo le competenze assegnate dai Regolamenti interni di settore.

All' A.S.L. rimangono le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento sopra citato, nonché dalla Legge regionale n. 30 dicembre 2009, n. 33, dal R.r. n. 6/2004 integrato dal R.r. n. 1/2007.

Per i nuovi monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di manutenzione si deve procedere alla preventiva comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente, accompagnata dal relativo progetto.

Art. 6 – Aree omogenee di intervento

Il Piano Cimiteriale individua

- i campi per le sepolture in terra all'interno dei singoli cimiteri distinguendo gli spazi delle sepolture esistenti e gli spazi per le sepolture previste;
- i settori destinati alla edificazione dei colombari e delle cappelle di famiglia per sepolture fuori terra;
- i fabbricati esistenti occupati da Cappelle di Famiglia e da Colombari Comuni;
- le tombe ipogee trasformabili in Cappelle di Famiglia;
- le strutture e agli spazi di servizio previsti dalla normativa.

Le tavole rappresentano gli schemi di massimo utilizzo dei singoli cimiteri e dimostra la disponibilità di aree per futuri ampliamenti dopo l'eventuale esaurimento delle previsioni del presente Piano Cimiteriale

Art. 7 – Esercizio della tutela e della conservazione – D.lgs. n. 42/2004

Il Codice dei beni Culturali pone la tutela in via preventiva ed automatica su tutti i beni immobili costruiti da oltre settanta anni, di proprietà degli enti pubblici territoriali, includendo i Comuni.

La tutela ricomprende i beni con più di settant'anni nel loro complesso, e ogni intervento sugli stessi deve essere preventivamente approvato secondo le disposizioni normative e legislative vigenti.

L'esercizio delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, su beni vincolati, è soggetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela ai sensi del D.lgs. N. 42/2004 s.m.i.

Nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti, degli edifici e delle sepolture è raccomandata la massima sobrietà ed il rispetto della sacralità dei luoghi. Gli interventi sui manufatti esistenti, anche non vincolati, sono improntati al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri architettonici originali, fatta salva la scelta motivata di eseguire interventi con modalità diverse da quelle sopra raccomandate.

Art. 8 – Norme generali

Il P.C. dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina – Canneto Pavese – Castana - Montescano, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità dei venti anni successivi alla adozione dello strumento di pianificazione, e favorisce il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

Si provvede all'ampliamento o alla ristrutturazione dei cimiteri, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze, e secondo le normative vigenti.

Per ogni cimitero deve essere prevista la dotazione di energia elettrica per l'illuminazione per le aree di ingresso e per i locali di servizio (ingresso, camera mortuoria, cappella deposito servizi igienici) e per le lampade votive.

Per ogni cimitero deve essere prevista la fornitura di acqua potabile e dotazione di servizi igienici, (almeno uno per cimitero) a disposizione del pubblico e del personale addetto.

In ogni cimitero almeno un servizio igienico deve essere accessibile ed attrezzato per i portatori di disabilità .

L'utilizzo delle sepolture, di ogni ordine e grado, avviene in ordine progressivo utilizzando prioritariamente i posti liberi nei cimiteri esistenti.

I cimiteri devono essere provvisti di impianto di raccolta delle acque piovane, qualora le condizioni del terreno e la impermeabilità dei percorsi e degli spazi pubblici ne richiedano la necessaria realizzazione.

L'eventuale soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

SEZIONE 2

Art. 9 – Sepolture ordinarie

Nel rispetto della normativa vigente e delle tradizioni locali il P.C. individua spazi ed aree destinate alla sepoltura come segue:

- Zone destinate alla tumulazioni fuori terra, Cappelle di Famiglia, Colombari Comuni e Cinerari
- Zone destinate ai Campi per tumulazioni a terra ed inumazioni

Art. 9.1 – Tumulazioni fuori terra – Premessa

E' tradizione consolidata nei Cimiteri dell'Unione privilegiare la sepoltura con tumulazione fuori terra, sia in Colombari Comuni sia in Cappelle di Famiglia.

Questa consuetudine, sviluppatasi generalmente dal dopoguerra, ha portato inizialmente alla realizzazione di Cappelle "Gentilizie" o di "Famiglia" sui perimetri esterni dei vecchi "Camposanti" (originalmente destinati quasi esclusivamente alla sepoltura in terra). Si tratta di interventi realizzati da privati concessionari, generalmente senza un disegno organico, così che le Cappelle Gentilizie esistenti nel Camposanto originale hanno forme e dimensioni disparate. Il più delle volte l'occupazione dei perimetri non è continua e in taluni casi, tra una cappella gentilizia e l'altra c'è rimasto spazio per tombe ipogee.

Gli ampliamenti più recenti dei cimiteri invece sono stati realizzati dalla Amministrazione Comunale, in modo più organico così che Cappelle Gentilizie , Colombari "Comuni" e Cinerari sono dislocati in costruzioni con caratteri architettonici definiti ed omogenei.

Art. 9.2 – Manufatti esistenti – Colombari Comuni

Per quanto attiene ai Colombari Comuni esistenti il Piano Cimiteriale conferma lo stato attuale e prescrive che:

- sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti;
- prima dell'eventuale riuso ogni singolo loculo deve essere adeguato alla normativa vigente al momento del riuso.

Art. 9.3 – Manufatti esistenti – Cappelle di famiglia

Per quanto attiene alle Cappelle di famiglia il Piano Cimiteriale prescrive che :

- sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti;
- durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione ad apportare alle singole celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione;
- in caso di ricostruzione della cappella, la stessa dovrà rispettare tutti i parametri previsti per le nuove costruzioni.
- alla scadenza della concessione, il manufatto passerà di diritto al patrimonio Comunale che dopo averlo ristrutturato o liberato dalle tumulazioni scadute, potrà assegnarlo in concessione previo pagamento delle somme previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 9.4 – Nuove Cappelle di Famiglia e Colombari Comuni

Per quanto attiene alla realizzazione di nuove Cappelle di Famiglia o Colombari Comuni il P.C. detta prescrizioni riferite ad ogni singolo cimitero :

Cimitero di Canneto Pavese.

Le tavole di P.C. individuano l'area dei futuri ampliamenti. Per la necessità di dare omogeneità architettonica ai futuri ampliamenti il P.C. individua gli ambiti d'ampliamento previsti per il prossimo ventennio.

Per la realizzazione dei futuri ampliamento sono dettate le seguenti prescrizioni:

1. La costruzione di cappelle di famiglia e colombari comuni è ammessa dove previsto dalla zonizzazione del P.C., ed è attuata nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni costruttive di cui al R.R. 6/2004 ed in particolare all'art . 16 ed all'allegato 2.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale che procede nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici anche avvalendosi di finanza di progetto
3. I nuovi colombari saranno ospitati in una o più cappelle per cui non sono stabiliti riferimenti architettonici ma non potranno contenere più di cinque file sovrapposte di loculi.
4. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo di almeno 80 -100 cm.
5. La struttura del loculo, che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Cimitero di Castana

Le tavole di P.C. individuano

- l'area interna al recinto cimiteriale ove nel prossimo ventennio saranno realizzate nuove cappelle di famiglia e nuovi colombari comuni;
- l'area esterna al recinto cimiteriale ove è programmabile un ulteriore ampliamento del Cimitero Comunale. In questo ambito non si prevedono interventi nel prossimo ventennio ma sono vietate opere che possano pregiudicare il previsto ampliamento.

Per la realizzazione dei futuri ampliamento sono dettate le seguenti prescrizioni:

1. La costruzione di cappelle di famiglia e colombari comuni è ammessa dove previsto dalla zonizzazione del P.C., ed è attuata nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni costruttive di cui al R.R. 6/2004 ed in particolare all'art . 16 ed all'allegato 2.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale che procede nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici anche avvalendosi di finanza di progetto.
3. I nuovi colombari previsti saranno ospitati in cappelle che riprodurranno le forme architettoniche e dimensionali delle cappelle limitrofe di recente costruzione indicate in planimetria.
4. La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Cimitero di Montescano

Le tavole di P.C. individuano l'area interna al recinto cimiteriale ove nel prossimo ventennio saranno realizzate nuove cappelle di famiglia e nuovi colombari comuni.

Per la realizzazione dei futuri ampliamento sono dettate le seguenti prescrizioni:

1. La costruzione di cappelle di famiglia e colombari comuni è ammessa dove previsto dalla zonizzazione del P.C., ed è attuata nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni costruttive di cui al R.R. 6/2004 ed in particolare all'art . 16 ed all'allegato 2.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale che procede nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici anche avvalendosi di finanza di progetto
3. I nuovi colombari previsti saranno ospitati in cappelle che riprodurranno le forme architettoniche e dimensionali delle cappelle limitrofe di recente costruzione indicate in planimetria.
4. La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Art. 9.5 – Costruzione di nuove Cappelle di Famiglia in luogo di Tombe ipogee

Le tavole di P.C. individuano , nei cimiteri esistenti , con apposita simbologia, le aree poste lungo il perimetro dell'originale Camposanto occupate ancora da Tombe ipogee su cui possono essere costruite nuove Cappelle di Famiglia, previo esecuzione sia delle necessarie esumazioni, sia dalla bonifica del terreno con la rimozione di casse o tracce di precedenti sepolture.

Le nuove Cappelle di Famiglia possono essere realizzate

- da privati concessionari che già hanno in uso l'area se il contratto di concessione o il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuoria lo prevedono;
- da privati concessionari che ricevono l'uso dell'area nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuoria

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, che procede nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici, anche avvalendosi di finanza di progetto,.

Le Cappelle di Famiglia da realizzarsi in queste aree :

- non debbono sottostare a particolari disposizioni in materia di composizione architettonica salvo mantenere gli allineamenti planimetrici in atto ed avere l'altezza idonea a contenere non più di 4 file di loculi sovrapposti;

- sono costruite nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni costruttive di cui al R.R. 6/2004 ed in particolare all'art. 16 ed all'allegato 2;

- il progetto architettonico è approvato previa acquisizione del parere di cui al D.Lgs 42/2004 trattandosi di intervento in ambito vincolato.

Art. 9.6 – Zone destinate ai Campi per tumulazioni a terra ed inumazioni

Per quanto attiene alle zone destinate a Campi per tumulazioni ed inumazioni il P.C. individua nelle tavole di progetto, con apposita simbologia, le aree occupate da sepolture e le aree disponibili per nuove sepolture.

Ogni cimitero dispone di campi misti per la tumulazione e la inumazione.

Nei campi esistenti la disposizione delle sepolture segue l'ordine in essere, sia per quanto riguarda gli allineamenti che per quanto riguarda le distanze tra tombe.

Sepolture ad inumazione

Per inumazione si intende la sepoltura di un feretro in piena terra.

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all' art. 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.° 6, a cui si rimanda esplicitamente.

L' utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.° 285.

Sepolture a tumulazione in terra

Per tumulazioni in terra si intende le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie realizzate in sottosuolo dai concessionari delle aree o direttamente dal Comune.

Le caratteristiche costruttive dei loculi sono indicate all'allegato 2 del R.r. n. 6/2004, s.m.i.

Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi sono dettate dagli artt. 76 – 77 dello stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, unitamente alle Norme e Regolamenti Regionali.

Disposizioni generali per la sepoltura in terra

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad inumazione e tumulazione, è autorizzata dal Comune l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di coordinati di pietra o marmo, nel rispetto degli allineamenti esistenti o previsti, nonché la sistemazione delle sepolture stesse, in sostituzione del cippo, mediante posa di monumenti copritomba.

Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza di m 1,40, fatto salvo eventuali deroghe per opere artistiche preventivamente approvate dalla Commissione Comunale per il Paesaggio.

Come da tradizione è sempre ammessa la costruzione di tombe di famiglia con costruzione di monumenti che comprendono due o più sepolture, nel rispetto degli allineamenti esistenti o previsti

Altre disposizioni per l'uso dei campi di sepoltura

La predisposizione dei campi, a carico della Amministrazione, dovrà essere preceduta, se necessario, dalla bonifica del terreno con la rimozione di casse o tracce di precedenti sepolture e sarà effettuata miscelando opportunamente il terreno per correggerne le caratteristiche di argillosità con presenza di acqua che ostacola i naturali processi di decomposizione.

Il tutto secondo i rilievi e le indicazioni contenute nella relazione idrogeologica.

I campi o le parti di campo non usate devono essere mantenuti bonificati e a prato perché siano immediatamente disponibili in caso di calamità

I campi oltre che inumazioni e tumulazioni tradizionali e consuete, possono ospitare sepolture per aborti e feti, per defunti di età inferiore a 10 anni e per defunti che per religione o cultura adottino modalità di sepoltura diverse da quelle tradizionali.

Ove le pratiche di sepoltura non siano rispondenti alle normative vigenti la sepoltura in deroga potrà essere autorizzata solo dalle autorità sanitarie competenti.

Art. 10 – Ossari e Cinerari.

Ossari e cinerari sono presenti nei cimiteri esistenti e sono confermati dal Piano Cimiteriale e si prescrive che:

- sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti;
- prima dell'eventuale riuso ogni singolo loculo deve essere adeguato alla normativa vigente al momento del riuso.

Il Piano Cimiteriale individua negli edifici destinati a contenere i colombari, i manufatti ove realizzare gli ossari - cinerari, destinati alla conservazione delle ossa e delle ceneri.

Cassette ossari e cinerari possono essere collocati in loculi di colombari, cappelle gentilizie o in tombe sia all'interno di posti liberi, sia all'interno di sepolture già occupate da feretro, compatibilmente con la capienza e le dimensioni del loculo

Art. 11 – Ornamenti di colombari, ossari e cinerari

Le lapidi di chiusura di colombari comuni, ossari e cinerari (nicchie) sono fornite esclusivamente dal Comune.

Il progetto esecutivo delle nuove cappelle da indicazione degli ornamenti collocabili sulla lapide di chiusura stabilendo caratteri e dimensioni delle scritte, le forme e dimensioni di foto, porta vasi, lampade votive ecc.,

Art. 12 - Altre forme di sepoltura.

Il Piano Cimiteriale individua i luoghi ove realizzare le strutture per le sepolture collettive:

- ossario / cinerario comune
- giardino delle rimembranze

Ossario / cinerario comune

Come disposto dal D.P.R. 285/1990 s.m.i. è esistente in tutti i cimiteri un ossario/cinerario comune necessario a raccogliere le ossa provenienti da esumazione ed estumulazioni, così come le ceneri provenienti da cremazioni, quando non richieste dai familiari per altre destinazioni nei cimiteri.

Le tavole del Piano Cimiteriale localizzano il luogo ove è stato realizzato ed è esistente.

La manutenzione dell'ossario/cinerario è in capo all'Amministrazione Comunale

Giardino delle Rimembranze

Come richiesto del Regolamento Regionale n° 6/2004, il Piano individua, in ciascuno dei tre cimiteri, una specifica area da destinare alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione denominata Giardino delle Rimembranze.

Su richiesta dei familiari o aventi diritto le ceneri del defunto possono essere in alternativa collocate in urna, da conservare nel cinerario ovvero al di fuori del cimitero. In ogni caso valgono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007.

La manutenzione del Giardino delle Rimembranze è in capo all'Amministrazione Comunale

SEZIONE 3

Art. 14 – Camere Mortuorie, Depositi e Ambienti di servizio

Ognuno dei tre cimiteri è dotato di un locale che un tempo era adibito a Camera Mortuaria e che attualmente è utilizzato anche come deposito di materiali atti alla manutenzione dell'edificio cimiteriale.

Il presente Piano Cimiteriale dispone il ripristino del locale da adibirsi a camera mortuaria, che debbono essere opportunamente ristrutturati e, fatte salve specifiche norme statali o regionali, deve avere i seguenti requisiti:

- essere opportunamente ventilato, illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori;
- avere le pareti rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o altro materiale facilmente lavabile;
- avere il pavimento di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche previste dalla circolare n. 24/93 della Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica;
- essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le camere mortuarie esistenti non possono essere anche adibite a deposito di osservazione in quanto il cimitero non ha personale fisso che assicura la costante presenza e non è dotato di dispositivi per la rilevazione di eventuali segni di vita.

Art. 15 – Depositi funzionali e magazzini

I cimiteri di Canneto Pavese e Castana sono dotati di idonei depositi/magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti ecc.

Per locali corpi di fabbrica si il P.C. prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione. Il cambio d'uso per questi manufatti è consentito solo in caso di costruzione di nuovo deposito in sostituzione di quello esistente.

Il cimitero di Montescano è privo di deposito. Il P.C. prevede la costruzione di un locale deposito nell'ambito del futuro ampliamento e ne individua la collocazione.

Eventuali nuovi depositi e magazzini per i cimiteri esistenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero.

Art. 16 – Servizi igienici

Ogni cimitero deve essere dotato di almeno un servizio igienico per addetti e visitatori, accessibile da persone disabili.

Il Piano Cimiteriale prescrive che i cimiteri non a norma siano adeguati alle disposizioni normative con interventi di ristrutturazione ed eventuale ampliamento.

La presenza dei servizi igienici dovrà essere adeguatamente segnalata già dall'ingresso dei cimiteri, in modo tale da garantire una rapida riconoscibilità da parte dei portatori di handicap dell'ubicazione della struttura.

Art. 17 - Spazi aperti accessibili al pubblico, aree a verde

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una fruibilità e una percettività globale degli spazi medesimi.

L'accessibilità verrà comunque garantita con la eliminazione delle barriere architettoniche indicate dal Piano Cimiteriale e dalla vigente legislazione in materia.

Art. 18 - Aree esterne

Vengono confermate nell'attuale disegno le aree esterne destinate a verde e a parcheggio autovetture, che vengono giudicate funzionali e sufficienti, fatto salvo la possibilità di recuperare altri spazi per la sosta delle vetture, utilizzabili nelle festività e nelle ricorrenze di maggiore afflusso dei visitatori.

Art. 19 - Fascia di rispetto cimiteriale

I cimiteri sono perimetrali da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

Sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal testo Unico delle Leggi Sanitarie. (art. 57 del D.P.R. n° 285/90). Tale fascia, generalmente di mt. 200,00, può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

La fascia di rispetto cimiteriale è tracciata sulle tavole del Piano Cimiteriale e recepita dallo strumento urbanistico comunale di Governo del Territorio. All'interno della fascia di rispetto possono realizzarsi esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi primari, strutture connesse alla attività cimiteriale e sempre compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (es. chioschi per fiori).

Sono fatte salve tutte le normative superiori vigenti, anche se non espressamente citate.

SEZIONE 4

Art. 20 - Attuazione per fasi delle previsioni di Piano

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 3 circa le modalità di attuazione del Piano Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell' arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell' ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Sono comunque giudicati prioritari:

- la costruzione di nuovi Colombari Comuni e di nuove Cappelle di Famiglia;
- le opere finalizzate all' eliminazione delle esistenti barriere architettoniche;
- l' uso del suolo in modo coerente e compatibile con le destinazioni dei Campi indicate dal Piano;
- le esumazioni a scadenza eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni nei campi comuni;
- la regolare e puntuale estumulazione dei loculi presenti nei colombari e negli ossari per avvenuta scadenza di concessione;
- la riassegnazione delle aree già occupate da tombe e liberabili per assenza di concessione o esaurimento di rinnovo;

Si raccomanda inoltre di mantenere le limitazioni alla concessione di tombe in assenza di defunto da seppellire nello spirito di quanto contenuto all' art. 25 punto 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007 derogando a questo principio, nel rispetto delle tradizioni locali, solo in presenza di un congruo numero di tombe non utilizzate.

Art. 21 - Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell' arco di almeno vent'anni.

I Comuni sono tenuti a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni, o in ogni caso di comprovata necessità, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.

Art. 22 – Eliminazione delle barriere architettoniche

Ogni intervento nell'ambito delle aree cimiteriali, pubblico e privato, dovrà provvedere perché siano garantite condizioni di accessibilità, percorrenza ed utilizzo di ogni tipo di struttura o manufatto destinato al personale e ai visitatori.

Art. 23 – Norme costruttive

E' fatto obbligo, nella progettazione e nella realizzazione dei manufatti e degli edifici al servizio delle strutture cimiteriali, di rispettare le normative vigenti in materia di costruzioni, con particolare attenzione alla normativa antisismica ed alla normativa igienico-sanitaria in vigore.

Gli edifici previsti e da ristrutturare, potranno essere dotati di pannelli fotovoltaici "integrati" di ultima generazione per la produzione di energia elettrica, compatibilmente con le norme di tutela del paesaggio e delle dovute autorizzazioni di legge.

Art. 24 – Varianti al Piano Cimiteriale

Non necessitano di approvazione di preventiva variante le previsioni, in fase di attuazione del P.C. di modificazioni planovolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento urbanistico, non incidano sul dimensionamento globale delle sepolture, e non diminuiscano la dotazione minima di legge dei servizi e delle infrastrutture.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI (art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i)

- addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio : struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione e: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

- feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione : sepoltura di feretro in terra;
- medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

- trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria : contenitore di ceneri.